

COPIA

Deliberazione N. **72**

in data **03-07-2018**

COMUNE DI SAREGO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SAREGO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno *duemiladiciotto* il giorno *tre* del mese di *luglio* alle ore **20:05**, nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

CASTIGLION ROBERTO	Sindaco	Presente
DALLA PRIA VERONICA	Vice-Sindaco	Assente
ZAMBON FLAVIO	Assessore	Presente
LUZI MANUELA	Assessore	Presente

Presenti n. **3** Assenti n. **1**

Partecipa alla seduta la Sig.ra *Stellin Michela* Vice Segretario del Comune.

Il Sig *CASTIGLION ROBERTO* nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto:

BILANCIO CONSOLIDATO 2017 - INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL GRUPPO "AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SAREGO" E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 nelle seguenti risultanze:

Parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, 29-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cola Francesca

Parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, 29-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cola Francesca

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D. Lgs. 118/2011 come modificato con D. Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione

o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 63 del 27/11/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 1, comma 611 e seguenti della Legge 190/2014 e la successiva relazione sui risultati conseguiti trasmessa alla Corte dei Conti con nota prot. n° 5.233 del 06/04/2016;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 50 DEL 29/11/2016, esecutiva, avente ad oggetto lo scioglimento e messa in liquidazione della società cooperativa Gal Terra Berica, con la quale il Comune di Sarego ha aderito alla proposta di messa in liquidazione della società;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 5 del 10/03/2017, esecutiva, con cui il Comune di Sarego ha approvato l'operazione di fusione per incorporazione di Polesine Acque SPA in Centro Veneto Servizi SPA, assumendo successiva denominazione in Acquevenete SPA;

Richiamata inoltre la delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 26/09/2017, esecutiva, con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie comunali ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 175/2016 e la successiva delibera di Consiglio Comunale n° 60 del 19/12/2017 con cui è stata modificata la precedente deliberazione, relativamente alla società Esco Berica SRL, deliberando il suo scioglimento e la messa in liquidazione;

Preso atto che le partecipazioni del Comune di Sarego al 31/12/2017 sono le seguenti:

ORGANISMI STRUMENTALI	
Partecipazioni dirette	partecipazioni indirette

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	
Partecipazioni dirette	partecipazioni indirette
/	/

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	
Partecipazioni dirette	partecipazioni indirette
/	/

SOCIETA' CONTROLLATE	
Partecipazioni dirette	partecipazioni indirette
/	/

SOCIETA' PARTECIPATE			
Partecipazioni dirette		Partecipazioni indirette	
ESCO BERICA SRL	8,00%		
ACQUEVENETE SPA	1,78%	CENTRO VENETO GESTIONE ACQUE SRL	1,78%
		PRONET SRL	0,28%
		VENET ENERGIE SPA	0,18%
		VIVERACQUA SCARL	0,11%
		NE-T TELERETE NORDEST SRL	0,11%
		VIVERACQUA SCARL EX PA	0,12%

Dato atto che non sono state comunicate le nuove quote di partecipazione indiretta nelle società partecipate da Acquevenete SPA;

RITENUTO di poter rappresentare la situazione di ogni società rispetto alla motivazione di inserimento o esclusione dal perimetro di inserimento nel gruppo amministrazione pubblica Comune di Sarego nel seguente prospetto:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	PERCENTUALE	DIRETTA O INDIRETTA	GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	MOTIVO INSERIMENTO NEL GAP	MOTIVO ESCLUSIONE DAL GAP
Esco Berica	SRL	8,00%	diretta	si	in house	
Acquevenete	SPA	1,78%	diretta	si	a totale partecipazione pubblica e affidataria in modo diretto di pubblici servizi	

Fanno, pertanto, parte del **Gruppo amministrazione pubblica Comune di Sarego, elenco 1 le seguenti società:**

- **AcqueVenete SPA;**
- **Esco Berica SRL;**

CONSIDERATO CHE gli Enti e le società inseriti nell'elenco 1 possono, tuttavia, non far parte del l'area di consolidamento (elenco 2) nei casi di:

1. irrilevanza, quando cioè il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo: Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% per gli Enti locali (e al 5% per le Regioni), rispetto alla posizione patrimoniale economica e finanziaria della capogruppo Comune di Sarego del:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici.
 La normativa prevede che in ogni caso sono considerati irrilevanti e non formano oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiore all'1% del capitale sociale della partecipata.
2. impossibilità di reperire informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate: I casi di esclusione per questo motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali).

CONSIDERATO CHE i dati del Comune di Sarego in relazione al totale dell'attivo, ai ricavi caratteristici e al patrimonio netto dell'esercizio 2017 sono i seguenti:

Comune di Sarego	dato del rendiconto 2017	10% del valore precedente
totale attivo	21.739.803,69	2.173.980,37
patrimonio netto	17.047.341,45	1.704.734,14
ricavi caratteristici	3.712.040,70	371.204,07

Dato atto che sono disponibili, per il confronto, i dati del consuntivo 2017 della partecipata AcqueVenete SPA;

AcqueVenete SPA	totale attivo 2017	10% attivo comune
	480.505.984,00	2.173.980,37
	totale patrimonio netto 2017	10% patrimonio netto comune
	261.701.197,00	1.704.734,14
	totale ricavi caratteristici 2017	10% ricavi caratteristici comune
	89.811.036,00	371.204,07

VERIFICATO che la società AcqueVenete SPA presenta i parametri di rilevanza richiesti dalla normativa (tutti e tre i parametri superiori alla soglia del 10%) tali da rientrare obbligatoriamente nell'area di consolidamento;

Dato atto che sono disponibili, per il confronto, i dati del bilancio 2017 della partecipata ESCO Berica SRL in cui il Comune di Sarego detiene la percentuale dell'8%

Esco Berica SRL	totale attivo 2017	10% attivo comune
	2.053.576,00	2.173.980,37
	totale patrimonio netto 2017	10% patrimonio netto comune
	56.142,00	1.704.734,14
	totale ricavi caratteristici 2017	10% ricavi catteristici comune
	320.120,00	371.204,07

Considerato che tutti e tre i parametri sono sotto la soglia di rilevanza;

Considerato, inoltre, che la società ESCO Berica SRL, pur essendo una società in house, non è affidataria in via diretta di servizi pubblici locali, bensì svolge attività strumentale per l'Ente locale, per cui, in fase di consolidamento, non si applica la norma introdotta dal DM 11/08/2017 che considera comunque rilevanti ai fini del GAP le società in house titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici a prescindere dalla quota di partecipazione (articolo 3, punti 3.1 principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato);

Dato atto che questa proposta deve essere considerata immediatamente eseguibile al fine di procedere con il consolidamento dei relativi bilanci;

Preso atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del d. Leg.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di individuare per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 quali componenti del gruppo amministrazione comunale di Sarego, elenco 1, oltre al Comune stesso che assume il ruolo di capogruppo anche le seguenti società:

AcqueVenete SPA di Monselice (PD);
Esco berica SRL di Lonigo (VI);

2. di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento e ai fini della redazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2017 , elenco 2, i seguenti componenti del gruppo amministrazione comunale di Sarego da ricomprendere nell'area di consolidamento, oltre al comune di Sarego stesso:

AcqueVenete SPA di Monselice (PD);

3. di dare atto che il presente provvedimento ha validità decorrere dal bilancio consolidato 2017 e per gli esercizi successivi, salvo modifiche nell'assetto delle partecipazioni o delle specifiche normative in materia;

4. di approvare le seguenti direttive e linee guida per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie necessarie per il consolidamento delle società presenti nell'elenco 2:

- Le società e gli enti facenti parte del perimetro di consolidamento dovranno trasmettere al Comune di Sarego le necessarie informazioni per procedere al consolidamento del bilancio entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento e, qualora il bilancio non sia stato ancora approvato, devono provvedere alla trasmissione dei dati di preconsuntivo entro la medesima data.
- i documenti da trasmettere comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo le quali devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;

5. di trasmettere il presente provvedimento al AcqueVenete SPA di Monselice;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 quarto comma del D. lgs.vo 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to CASTIGLION ROBERTO

Il Vice Segretario COMUNALE
F.to Stellin Michela

N. 641 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs n. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e contro di essa non sono pervenuti reclami né opposizioni, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3 comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Sarego li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 22 del D. L.gs. 82/2005, si attesta che il presente documento è conforme al documento originale formato digitalmente e conservato secondo le norme vigenti negli archivi del Comune di Sarego.

Sarego li, 05-07-2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO